



## Allegato. A.2

### CONVENZIONE

**per l'affidamento in concessione per la gestione dell'Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica posto al piano terra del Pala Dean Martin -Centro Congressi di Montesilvano.**

L'anno duemilaventuno, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella casa comunale di Montesilvano;

#### TRA LE PARTI

A. Il Comune di Montesilvano con sede in Piazza A. Diaz n. 1, p. IVA 00193460680, rappresentato nel presente atto dal dr \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di dirigente del Settore \_\_\_\_\_ (di seguito denominato anche solo "concedente")

E

B. La \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_, nel presente atto rappresentato dal sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Presidente, a questo atto autorizzato in virtù delle previsioni dello Statuto \_\_\_\_\_ (di seguito denominato anche solo "concessionaria");

#### PREMESSO CHE:

- il Comune di Montesilvano è proprietario della struttura congressuale denominata "Pala Dean Martin – Centro Congressi";
- con Delibera N. \_\_\_\_ del \_\_/12/2020 la Giunta Comunale ha stabilito di procedere alla gestione dell'ufficio IAT posto al piano terra della struttura del "Pala Dean Martin Centro - Congressi di Montesilvano", mediante affidamento in concessione ex co. 1, art. 164, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso apposita procedura di evidenza pubblica, precisando al riguardo che le finalità, le condizioni e gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare la procedura di evidenza pubblica sono quelli riportati nella parte espositiva della delibera stessa;
- Con la "determinazione a contrattare" n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, veniva indetta l'òa procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della concessione per la gestione dell'ufficio IAT, individuando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Con propria determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si stabiliva di approvare le risultanze della procedura di gara e, quindi, l'aggiudicazione in favore della ..... con sede in ....., soggetto proclamato aggiudicatario come risultante dal relativo verbale;
- Nei confronti dell'aggiudicatario e degli altri soggetti venivano rese la comunicazione ex art. 76 D.Lgs 50/2016;

- l'avviso di appalto aggiudicato veniva pubblicato nelle forme prescritte dal D.Lgs 50/2016;
- Nei confronti dell'aggiudicatario si procedeva alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali e con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ all'esito del sub procedimento di verifica del possesso dei requisiti, si dava efficacia alla richiamata determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di approvazione dell'affidamento in parola, nonché si disponeva l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32, co.8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art.302 del Dpr 207/2010;
- Con nota del \_\_\_\_\_, quindi, veniva richiesta la documentazione per procedere alla formalizzazione del contratto di concessione;

**Premesso, altresì, che:**

- è intenzione delle parti, come sopra costituite, di tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;
- (ove dovuta) è stata acquisita la "informativa antimafia" di cui al D.Lgs 159/2011 e s.m.i.;

**Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite:**

**SI CONVIENE E SI STIPULA:**

**Art. 1**

Le premesse, la documentazione ivi richiamata e la proposta resa in sede di partecipazione all'avviso pubblico costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2 Oggetto della convenzione**

Con la presente convenzione, il Comune di Montesilvano (d'ora in poi denominato "Concedente") affida in concessione alla \_\_\_\_\_ (d'ora in poi denominata anche solo "Concessionaria") la gestione dell'ufficio IAT posto al piano terra del Pala Dean Martin -Centro Congressi di Montesilvano.

La Concessionaria si obbliga a provvedere alla gestione nel rispetto della Convenzione del maggio 2019 regolante i rapporti Comune/regione per la gestione dello IAT che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e secondo le modalità, iniziative e proposte contenute nell'offerta tecnica resa in sede di gara che, anch'essa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non allegata materialmente.

La concessionaria si impegna espressamente a utilizzare i locali e le attrezzature, ecc. presenti nel locale adibito all'ufficio IAT secondo le destinazioni previste e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Quanto descritto viene affidato alla Concessionaria, che ne garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione, salvo il normale deperimento d'uso.

Il verbale di consistenza costituirà la base di verifica del locale e delle attrezzature all'atto della riconsegna dell'immobile, alla scadenza o revoca come previsto dal presente contratto. A tale scopo saranno compilati, in contraddittorio, gli atti relativi alla riconsegna del locale e delle attrezzature verificandoli con quelli relativi allo stato di consistenza originario, avuto riguardo delle migliorie e manutenzioni ordinarie che rimarranno assunte al patrimonio pubblico con rinuncia espressa, sin d'ora, ad ogni forma risarcitoria o di indennizzo da parte della Concessionaria. Resta inteso che la Concessionaria dovrà riconsegnare i beni in tutta la loro integrità, provvedendo al ripristino di eventuali deficienze riscontrabili all'atto della riconsegna.

Per la durata dell'intero contratto, il legale rappresentante della società Concessionaria è considerato, a termini di legge, il consegnatario, responsabile e custode della proprietà comunale, che deve quindi essere conservata in buono stato di efficienza.

### **Descrizione del locale adibito a Ufficio IAT e dei beni ivi contenuti:**

L'area del locale adibito ad ufficio I.A.T. è posta nella Sala denominata "Montesilvano" nei pressi dell'ingresso sud della struttura (lato alberghi) cui si accede sia direttamente dall'esterno della struttura sia dall'interno attraverso la porta di accesso che si apre sulla galleria laterale denominata Occidente.

La sala è arredata da:

- della stessa linea di colore legno e verde acqua: n° 1 bancone di lunghezza di 4 metri e 20 cm circa, n°2 sedie di metallo dotate di ruote con seduta verde acqua; n° 5 cassettiere; n° 2 librerie da 3 moduli cadauno, una scrivania;
- n° 3 sedie di plastica nere;
- n° 2 appendiabiti.
- dotazione informatica: Pc completo con stampante.

Il locale e le attrezzature dovranno essere usati con diligenza e riconsegnato al termine nello stato di fatto risultante all'inizio della concessione, salvo il naturale deperimento d'uso e la relativa usura delle parti visibili dell'immobile.

La concessionaria è obbligata a rispettare la destinazione d'uso dell'area assumendosi l'obbligo di restituire l'area e l'attrezzatura in essa contenuta all'atto della scadenza della convenzione, fattone salvo il logorio d'uso.

L'area è concessa nello stato di fatto in cui si trova e pertanto sono a carico del Contraente tutti gli oneri relativi all'eventuale acquisizione di altri beni mobili.

### **Art. 3 Natura - finalità**

La presente convenzione disciplina i reciproci obblighi delle parti per la gestione in concessione dell'Ufficio IAT del Comune di Montesilvano nel rispetto della Convenzione del maggio 2019 regolante i rapporti Comune/regione per la gestione dello IAT che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e secondo le modalità, iniziative e proposte contenute nell'offerta tecnica resa in sede di gara.

Il presente atto si qualifica come convenzione per affidamento in concessione nel quale la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio, l'immobile e le attrezzature, e con trasferimento in capo al gestore del "rischio operativo" (Cfr *Deliberazione Anac n. 1300 del 14.12.2016*);

Il concessionario, da un lato, deve essere in grado attuare le misure ed i compiti previsti nella richiamata convenzione Comune / Regione per la gestione dello IAT nonché quelli proposti con l'offerta tecnica resa in sede di gara e, dall'altro, si remunera direttamente con i possibili introiti rivenienti dalla vendita di prodotti o servizi funzionali alla fruizione turistica del territorio (prodotti editoriali, guide turistiche, servizi di trasporto, escursioni - organizzate direttamente oppure di altri operatori abruzzesi-, biglietti per eventi e spettacoli, gadgets e prodotti tipici o artigianali legati al territorio e/o di aziende locali).

Obiettivo principale e dichiarato è cercare di ottenere risultati in termini di marketing territoriale e di promozione turistica della città, ma anche della Regione Abruzzo, di destagionalizzazione e diversificazione dell'offerta turistica, valorizzazione con rilievo locale ma anche regionale e nazionale, con lo scopo di favorire l'incremento delle presenze turistiche a Montesilvano 365 giorni l'anno.

### **Art.4 -Obblighi del soggetto contraente**

La concessionaria, nel rispetto delle prescrizioni, condizioni e modalità previste nella Convenzione Comune/Regione regolante i rapporti per la gestione dello IAT, dovrà attuare tutte le attività previste nella predetta Convenzione Comune/Regione nonché le ulteriori attività, iniziative, proposte secondo quanto stabilito nel progetto di gestione.

La concessionaria deve assumere a proprio carico tutti gli obblighi ed oneri per la corretta gestione dei servizi di cui ai successivi articoli, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

La concessionaria, in via generale, è tenuto:

- a custodire lo I.A.T. con tutte le sue attrezzature;
  - a segnalare tempestivamente al Comune la necessità di effettuare opere di manutenzione straordinaria allo I.A.T., opere che restano di competenza del Comune;
  - a presentare una relazione semestrale sul servizio svolto;
  - a consentire in qualsiasi momento l'accesso ai locali I.A.T. del personale comunale incaricato per eventuali controlli sul regolare svolgimento del servizio;
  - individuare tra i collaboratori un referente che tenga i rapporti con il Comune;
  - provvedere alla redazione dell'inventario di tutto il materiale presente nell'Ufficio I.A.T.
- E' espressamente stabilito che il Comune non risponderà a nessun titolo, ragione o causa di eventuali danneggiamenti o furti o qualsiasi altro pregiudizio che dovessero subire le attrezzature, beni, arredi, strutture, etc di proprietà del contraente.
- fornitura di materiale di cancelleria e la pulizia dei locali.
  - comunicare le eventuali modificazioni che riguardassero la natura giuridica o più in generale l'atto costitutivo del concessionario al concedente, che ne valuta le condizioni di compatibilità con la presente concessione.
  - E' vietata la sub - concessione in uso a terzi di tutto o parte delle attività o beni oggetto del presente contratto.

**Gli obblighi e gli impegni a carico della concessionaria verranno meglio definiti all'esito del procedimento di gara sulla base del progetto di gestione presentato in sede di gara**

**Gli obblighi minimali in via sintetica, salvo quanto altro previsto nella Convenzione Comune/ Regione, sono i seguenti:**

#### **Orari di apertura**

La concessionaria, salvo quanto sarà proposto in sede di gara dovrà garantire in via minimale le seguenti aperture dell'ufficio IAT

- dal lunedì al venerdì, quattro ore di apertura dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
- gli orari potranno essere rimodulati in itinere sulla base dei dati dell'affluenza e delle attività di promozione dell'ufficio stesso, in accordo con l'amministrazione comunale o l'ufficio di competenza;
- il contraente valuterà, nel periodo estivo e nei giorni di massima affluenza turistica e/o in caso di eventi di grande respiro all'interno del Pala Dean Martin – Centro Congressi, anche in occasione di presenza di gruppi numerosi o scolaresche, ad effettuare aperture straordinarie, ove necessario anche nelle ore serali.

**Servizi obbligatori minimali, salvo quanto verrà proposto in sede di gara.**

- Fornitura di informazioni relative alle risorse storico – artistiche e naturalistiche e sulle relative accessibilità, itinerari turistici, manifestazioni ed eventi, tempo libero e sport servizi turistici strutture ricettive dell'area di appartenenza e dell'intera regione Abruzzo:evansione richieste telefoniche; risposte via e-mail, spedizione di fax relativi ad elenchi;
- alberghi e ristoranti per gruppi;

- assistenza diretta al turista che necessita di tutte le indicazioni su come muoversi in città, nel territorio provinciale e della regione e su come organizzare al meglio il proprio tempo libero.

#### **Distribuzione di materiale informativo e comunicativo:**

- distribuzione materiale turistico gratuito di Montesilvano;
- distribuzione materiale turistico proveniente dalle Province e dell'intera regione;
- predisposizione ed aggiornamento di un elenco settimanale delle manifestazioni;
- predisposizione ed aggiornamento di appositi elenchi da inviare ad agenzie di viaggio, istituti scolastici e gruppi vari relativi a società noleggio pullman turistici, ristoranti e pizzerie per gruppi, etc.;
- predisposizione ed aggiornamento di appositi liste locali serali, impianti sportivi, e luoghi di divertimento per i bambini.

#### **Servizi di assistenza diretta al turista:**

- assistenza agli operatori turistici nella ricerca di disponibilità ricettiva e dei servizi turistici per la predisposizione di itinerari di visita personalizzati;
- monitoraggio disponibilità ricettiva e ricerca disponibilità alberghiere per turisti e ricerca alloggi e strutture extralberghiere;
- assistenza nella prenotazione di escursioni e visite turistiche

#### **Attività di diretta collaborazione con l'ufficio Iat:**

- programmazione delle attività di promozione delle risorse turistiche del territorio;
- fornire l'info point di materiali informativi aggiornati
- predisposizione di una relazione annuale sulle attività svolte nell'ufficio I.a.t. secondo i format appositamente predisposti;

#### Autorizzazioni

La Concessionaria dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l'effettuazione di attività riguardanti:

1. esposizione di pubblicità sia temporanea che permanente;
2. vendita di prodotti o servizi funzionali alla fruizione turistica del territorio (prodotti editoriali, guide turistiche, servizi di trasporto, escursioni - organizzate direttamente oppure di altri operatori abruzzesi-, biglietti per eventi e spettacoli, gadgets e prodotti tipici o artigianali legati al territorio e/o di aziende locali).
3. svolgimento di possibili altre attività assoggettate a regimi autorizzativi/Licenze.

#### **Art. 5 - Obblighi a carico del Comune**

Restano a carico del Comune concedente:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria del locale adibito ad ufficio IAT;
- utenze di acqua, luce e riscaldamento e telefoniche;

#### **Art. 6 Proventi dell'attività**

La Concessionaria, fermo restando il rispetto delle leggi in vigore e con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità per il Concedente, può incassare proventi derivanti da:

- vendita di prodotti o servizi funzionali alla fruizione turistica del territorio, prodotti editoriali, guide turistiche, servizi di trasporto, escursioni - organizzate direttamente oppure di altri operatori abruzzesi-, biglietti per eventi e spettacoli, gadgets e prodotti tipici o artigianali legati al territorio e/o di aziende locali, etc., il tutto nel pieno rispetto di quanto stabilito nella Convenzione Comune/Regione del maggio 2019 per la gestione dell'ufficio Iat;

Sono esclusi sia la contribuzione/costo o indennizzi comunque denominati a carico del Comune per la gestione dello Iat sia, per contro, la previsione di un canone di concessione in favore del Comune.

#### **Art. 7 Controlli**

La buona conduzione e gestione dell'ufficio IAT e la conformità rispetto a quanto contemplato nel presente contratto sarà verificata attraverso controlli mirati da parte degli uffici comunali preposti, ciascuno in relazione alla propria competenza, anche senza preavviso.

La concessionaria si impegna ad assumere ogni misura ed iniziativa volte al contenimento dei consumi energetici.

#### **Art. 8 Divieto di modificazione.**

Ogni forma di modifica delle strutture, degli impianti e delle attrezzature affidata in gestione con il presente contratto è espressamente vietata, salvo quanto previsto nel progetto di gestione reso in sede di gara; In particolare la concessionaria in base a detto progetto è tenuta a: (completare dopo gara).

#### **Art. 9 Durata della convenzione – Modifiche – Sospensione - Revoca della concessione**

La validità della presente convenzione è stabilita in anni quattro decorrenti dalla data di consegna del locale e delle attrezzature ivi presenti; pertanto la presente convenzione avrà scadenza alla data del \_\_\_\_\_.

Qualora alla scadenza prevista, il Comune non abbia ancora provveduto a individuare il nuovo contraente, dietro semplice richiesta scritta può obbligare la concessionaria alla proroga contrattuale alle medesime condizioni, fino alla data di assunzione del servizio da parte del soggetto subentrante, per il periodo tecnicamente necessario.

In caso di scioglimento o di estinzione della società Concessionaria, il Comune di Montesilvano rientra automaticamente in possesso dei beni dati in uso. Sono comunque fatte salve le azioni di rivalsa che l'Amministrazione comunale potrà intraprendere a seguito di manomissioni e/o variazioni negative apportate allo stato di consistenza e conservazione del locale e attrezzature stessi.

Qualora la concessionaria non provveda, entro giorni dieci dalla conclusione del contratto o dalla revoca o risoluzione per qualsiasi ragione, alla riconsegna del locale adibito ad ufficio IAT, presta sin d'ora il proprio consenso, autorizza e conferisce alla Concedente anche formale ed irrevocabile mandato ex art. 1723, 2° co., cod. civ., per accedere ugualmente, anche in sua assenza, presso la struttura, riprendendone legittimamente il pieno possesso, ponendo in essere tutte quelle operazioni e/o precauzioni necessarie per assicurare ad essa stessa concedente il mantenimento del riacquisito possesso, fermo restando l'obbligo in capo alla concessionaria di rimborsare alla Concedente ogni spesa e risarcire tutti i relativi danni riscontrati.

#### Modifiche

Ogni modifica e integrazione alla presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta dalle parti, a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

#### Sospensione della concessione

Per le proprie finalità istituzionali – il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente gli effetti del presente contratto. La decisione di sospensione dovrà essere comunicata con anticipo di almeno 15 giorni.

#### Revoca della concessione

Resta impregiudicata per l'Amministrazione Comunale – nel rispetto dell'art.21 *quinquies* L.241/90 e s.m.i., il potere di revoca del provvedimento amministrativo richiamato nella parte espositiva di concessione della gestione dell'ufficio IAT oggetto del presente contratto, con la conseguente automatica caducazione degli effetti della presente Convenzione accessiva regolante i rapporti Comune / Concessionaria;

#### Sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dal concessionario, nel caso in cui quest'ultima non sia disposta ad una revisione delle condizioni contrattuali in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 90 giorni.

#### Recesso e Rinnovo

La convenzione avrà una durata di 4 (quattro) anni rinnovabile per altri 4 (quattro), con la precisazione che il primo anno sarà sperimentale e quindi con possibilità di recesso da entrambe le parti con preavviso di trenta giorni a mezzo pec.

### **Art. 10 Cauzione definitiva**

La Concessionaria, a garanzia della corretta e puntuale esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto e della osservanza degli adempimenti alla stessa connessi, ha presentato per la stipula del presente contratto la cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs 50/2016, mediante polizza fideiussoria - bancaria o assicurativa - a favore del Comune per l'importo di € 1.000,00 (polizza n. ....). Restano impregiudicati i diritti di rivalsa del Concedente per danni o inadempimenti imputabili alla Concessionaria e non coperti dalla cauzione o qualora quest'ultima non risulti capiente.

In caso di inosservanza agli obblighi contrattuali, il Comune potrà di diritto rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita, e la concessionaria sarà tenuta a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate; resta salva la risarcibilità del maggior danno.

### **Art. 11 Risoluzione della convenzione**

Il Concedente si riserva il diritto incondizionato di risolvere unilateralmente la presente convenzione con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento amministrativo di risoluzione, fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora la Concessionaria ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero gravi inosservanza di ordinanze prescrizioni dell'autorità competente e ripetute gravi inadempienze di obblighi di legge;
- b) qualora si verifichi lo scioglimento della Concessionaria o comunque si determinino sostanziali modifiche nell'assetto associativo della Concessionaria stessa, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
- c) qualora la Concessionaria si sia resa responsabile di gravi violazioni della convenzione e non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Concedente a seguito di eventuale contestazione, diffida a provvedere notificata anche a mezzo fax;
- d) violazione del divieto di "Cessione della convenzione" previsto nel presente contratto;

-In caso di risoluzione anticipata per le cause sopra elencate il Concedente non potrà essere chiamato a risarcire danni, né rimborsare spesa alcuna alla Concessionaria, anche se autorizzata; al contrario resta ferma la risarcibilità dei danni subiti dal Comune concedente.

-Inoltre, in via generale il Comune potrà disporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente, dal codice civile, nelle ipotesi previste nel presente contratto oltre che nei

seguenti casi che costituiscono elenco meramente esemplificativo e non esaustivo: sia intervenuto a carico della concessionaria lo stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente; inadempimenti di non lieve entità agli obblighi contrattuali; cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente contratto; grave negligenza o frode della concessionaria; ritardo ingiustificato nella effettuazione dei propri obblighi.

- Ricorrendone le condizioni, il Comune contesterà l'inadempienza alla concessionaria fissando un termine di massimo 10 giorni per le giustificazioni o controdeduzioni; qualora le giustificazioni non dovessero essere ritenute valide o accettabili, si procederà a diffidare formalmente all'adempimento degli obblighi contrattuali entro un termine di norma non inferiore a gg.15 ex art.1454 cod. civ.. Perdurando l'inadempimento il contratto si intenderà risolto *ipso jure* ex art.1456 cod. civ., fermo restando in ogni caso l'obbligo al risarcimento dei danni a carico del concessionario inadempiente ed al pagamento di tutto quanto dovuto per le utenze e di quanto altro riscontrato.

### **Art. 12 Cessione della convenzione**

E fatto espresso e assoluto divieto alla Concessionaria di trasferire in capo a terzi, in tutto o in parte, i diritti contemplati nella presente convenzione, pena la risoluzione *ipso jure* automatica ed immediata della presente convenzione (clausola risolutiva espressa).

### **Art. 13 Controversie – Foro competente**

Le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, giuridica esistenza, validità, risoluzione, applicazione ed esecuzione della Convenzione saranno rimesse ad un preliminare tentativo di conciliazione avanti al Presidente del Consiglio Comunale di Montesilvano (di seguito nel presente articolo il "Conciliatore"). La parte che intenderà proporre il tentativo di conciliazione dovrà rivolgere richiesta scritta, senza formalità, al Conciliatore, indicando, anche succintamente, le ragioni della controversia. Copia della richiesta dovrà essere inviata all'altra parte. Il Conciliatore convocherà, senza formalità, le parti, per un incontro da tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta. Dopo ogni incontro il Conciliatore redigerà un verbale, con l'assistenza di un Segretario da lui nominato senza formalità e di volta in volta; detto verbale sarà sottoscritto dal Conciliatore, dal Segretario e dalle parti e recherà l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'incontro, delle parti presenti e dell'esito dell'incontro stesso. Qualora la conciliazione non abbia esito positivo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione, da parte del Conciliatore, della richiesta di conciliazione essa si intenderà non riuscita. In caso di ingiustificata assenza di una o di entrambe le parti anche ad uno solo degli incontri fissati per la conciliazione, questa si intenderà non riuscita e il Conciliatore redigerà, con l'assistenza del Segretario da lui nominato, verbale attestante l'assenza di una o di entrambe le parti.

Per le questioni non risolte con la predetta procedura di conciliazione, le parti dichiarano che il Foro competente è quello di Pescara.

I termini, le prescrizioni e le comminatorie contenute nel contratto, operano di pieno di diritto senza l'obbligo per il Comune della costituzione in mora, salvo quanto intra previsto. Per tutti gli effetti del presente contratto, la concessionaria elegge domicilio presso il Comune di Montesilvano; le notificazioni, le intimazioni ed ogni altra comunicazione del Responsabile del procedimento del Comune o comunque di rappresentanti dell'Ente, verranno effettuate a mano ovvero mediante lettera raccomandata o anche con trasmissione a mezzo fax o posta elettronica nei confronti del concessionario o di colui che lo rappresenta al numero indicato all'atto della partecipazione al procedimento di gara, oppure presso il domicilio eletto di cui sopra.

### **Art. 14 Penali**



Per ogni infrazione di lieve entità potrà essere applicata alla Concessionaria una penale di € 100,00. La penale sarà applicata dal Dirigente competente. L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata anche tramite pec. La Concessionaria potrà presentare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dalla data di ricevimento.

Nel caso di mancato versamento della penale in caso di non accettazione delle controdeduzioni da parte del Concedente, il Comune si rivarrà sulla cauzione definitiva.

#### **Art. 15 Duvri**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.86, c. 3 ter, del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze sarà predisposto, ove necessario, in ragione delle modalità di utilizzazione dei locali che risulterà dal progetto tecnico del concorrente aggiudicatario con la collaborazione e cooperazione del soggetto aggiudicatario della concessione

#### **Art. 16 Referenti**

Il Comune di Montesilvano (Concedente) nomina quali suoi referenti il Dirigente del Settore Amministrativo ed il responsabile del procedimento individuato, ai quali spetta il controllo sulla corretta applicazione delle norme incluse nel presente atto di convenzione.

Agli stessi, la concessionaria dovrà rivolgersi per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto del presente atto di convenzione.

#### **Art.17 – Personale impiegato**

La concessionaria dovrà garantire sempre la presenza di almeno una persona, con compito di *front office* e *back office*, salvo quanto risulterà dal procedimento di gara (*da completare dopo aggiudicazione*). La concessionaria è tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso Ente appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne il medesimo da ogni conseguenza,

La concessionaria è tenuta ad assicurare il personale contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

La concessionaria deve essere in regola con il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. obbligandosi di manlevare il Comune da ogni responsabilità di natura civile, penale e amministrativa; la concessionaria ha reso per la stipula del presente contratto la seguente documentazione: Documento di valutazione dei rischi (DVR); Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante l'idoneità tecnico – professionale. Sempre la concessionaria dichiara di: a) aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi; b) attuare le misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta; c) aver designato gli addetti al Pronto Soccorso e all'Antincendio e di averli adeguatamente formati; d) assicurare l'efficienza dei mezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza.

Il personale in servizio dovrà essere facilmente identificabile nelle forme che la concessionaria riterrà più opportune (tesserino individuale, divisa, distintivi ecc.) e mantenere un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti, le autorità ed i cittadini. La prestazione lavorativa effettuata dal personale della concessionaria rientrerà esclusivamente nell'ambito delle attività connesse ad un contratto di concessione di servizio intercorrente fra un Ente pubblico ed una impresa, escludendosi pertanto qualsiasi riferibilità di tale prestazione ad ipotesi di natura subordinata del rapporto, essendo estranei alla fattispecie sia i poteri direttivi (se non di carattere generale sull'esecuzione dell'appalto) da parte del Comune, sia quelli organizzativi e disciplinari sul personale della ditta.

#### **Art. 18 - Responsabilità civile verso terzi**

La concessionaria assume la piena responsabilità per tutti i danni, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e materiali, sia del Comune che di terzi, che siano conseguenza del comportamento, di atti e fatti imputabili al personale adibito ai servizi oggetto della convenzione.

La concessionaria esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano - in qualsiasi modo o momento - derivare dall'esecuzione della presente convenzione.

La concessionaria ha l'obbligo di contrarre, presso primaria compagnia assicuratrice, idonea polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) con massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00.

L'assicurazione deve coprire eventuali danni a tutte le strutture affidate in concessione nonché quelli eventualmente derivanti dalle attività e dagli oneri posti a carico della Concessionaria, come precisati nel presente contratto.

Tale polizza sono state depositate presso il Comune per la stipula del presente contratto, mediante:

a. Polizza RCT emessa da .....

#### **Art.19 – Varie.**

##### Obblighi in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

Per l'effettuazione dei pagamenti, le parti assumono l'obbligo del pieno rispetto delle disposizioni sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all'art. 3 della L. 3.08.2010, n.136 e s.m.i.; il presente contratto sarà di diritto risolto ex art.1456 cod. civ. qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.; in particolare la concessionaria è tenuta a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al co.1 del citato art.3 L.136/2010 entro sette giorni dallo loro accensione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; nelle ipotesi di subappalti o di sub-contratti, nei relativi contratti, a pena di nullità, dovrà essere inserita la clausola del pieno rispetto degli obblighi sulla “Tracciabilità flussi finanziari” di cui al richiamato art.3.

##### Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 30.06.2003, n.196 es.m.i.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati forniti dalla ditta saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Montesilvano, titolare del trattamento, al solo fine dell'espletamento delle attività connesse con la stipula ed esecuzione del contratto.

La concessionaria è nominata responsabile del trattamento dei dati personali che alla stessa saranno eventualmente affidati per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

#### **Art. 20 Spese**

Tutte le spese, nessuna esclusa compreso la registrazione, eventualmente occorrenti per la stipula di questa convenzione sono a esclusivo carico della Concessionaria.

**Art. 21 Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione, fanno fede - in quanto applicabili - le norme del codice civile e quelle di legge vigenti in materia. i.

Il presente contratto, scritto con mezzi elettronici su \_\_\_\_\_ pagine e fin qui della \_\_\_\_\_, viene letto ai comparenti che l'approvano e lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto

La Concessionaria

Il Dirigente

**Sottoscrizione del concorrente in segno di accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente schema di convenzione**

**Il concorrente**